

Lavoro e politiche sociali

RINVII PREGIUDIZIALI LAVORO E POLITICHE SOCIALI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-335/15	Politica sociale – Articolo 119 del Trattato CE (divenuto articolo 141 CE) – Direttiva 75/117/CEE – Parità delle retribuzioni tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile – Articolo 1 – Direttiva 92/85/CEE – Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento – Articolo 11, punto 2, lettera b), e 3 – Normativa nazionale che prevede per i magistrati ordinari un’indennità in relazione agli oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro attività professionale – Assenza di diritto a detta indennità, in capo a una magistrata ordinaria, per i periodi di congedo di maternità obbligatorio anteriori al 1° gennaio 2005	sentenza	No
Scheda 2 C-258/15	Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 2, par. 2, e art. 4, par. 1 – Discriminazione basata sull’età – Limitazione dell’assunzione degli agenti della polizia della Comunità Autonoma dei Paesi Baschi ai candidati che non abbiano compiuto 35 anni di età – Nozione di “requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa” – Obiettivo perseguito - Proporzionalità	sentenza	No

Scheda 1 – Lavoro e politiche sociali**Rinvio pregiudiziale n. C- 335/15 - ex art. 267 del TFUE**

"Politica sociale – Art. 119 del Trattato CE (divenuto art. 141 CE) – Direttiva 75/117/CEE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali**Violazione**

Alla Corte UE, il Consiglio di Stato (Italia) ha chiesto di interpretare l'art. 119 del Trattato TFUE, l'art. 11 della Direttiva 92/85/CEE e alcune norme della Direttiva 75/117/CE. Detto art. 119 TFUE sancisce il principio della parità di retribuzione tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile. La suindicata Dir. 92/85/CEE, invece, disciplina le misure volte a migliorare la sicurezza e la salute, nella sfera del lavoro, delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. Fra tali misure, l'art. 8 di essa Dir. 92/85/CEE prevede quella per cui gli Stati UE debbono concedere, alla donna che versi in una delle condizioni predette, un periodo di giustificata assenza dal lavoro (c.d. "congedo di maternità"), durante il quale, ai sensi del già citato art. 11 di essa Direttiva, la lavoratrice conserva i diritti connessi al contratto di lavoro, segnatamente quello alla corresponsione di una "retribuzione" e/o di un'indennità "adeguata". Risulta tale, secondo il punto 3 di detto art. 11, quell'indennità che assicuri, alla lavoratrice, almeno lo stesso reddito cui essa avrebbe diritto ove si fosse astenuta dal lavoro per motivi connessi allo "stato di salute". Si precisa, infine, che la succitata Dir. 75/117/CEE, (abrogata dalla Dir. 2006/54/CE, che tuttavia non può applicarsi ai fatti di cui è causa), sviluppa il principio del diritto della lavoratrice ad essere retribuita, a parità di condizioni, come un lavoratore di sesso maschile. In Italia, l'art. 3, co. 1°, della Legge n. 27/81 attribuisce, ai magistrati ordinari, una speciale indennità giudiziaria, attinente agli oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro attività. Le magistrature ordinarie in congedo di maternità obbligatorio hanno avuto accesso, a tale speciale voce retributiva, solo dall'01/01/2005 (art. 1, co. 325, della L. 30/12/2004, n. 311). Si è dunque chiesto alla Corte UE se la negazione di detta indennità alle magistrature ordinarie, per i periodi di congedo obbligatorio per maternità anteriori al 2005, confliggesse con le norme UE di cui sopra. Al riguardo la Corte ha chiarito che: 1) premesso che la "retribuzione" si compone di diverse voci, quando l'art. 11 della Dir. 92/85/CEE stabilisce che, durante il congedo di maternità, le lavoratrici conservino il diritto alla retribuzione stessa, non ha inteso riferirsi a "tutti" gli elementi di reddito costitutivi della retribuzione spettante ad un lavoratore presente sul luogo di lavoro. Ciò è confermato dal punto 3 di esso art. 11, il quale sottolinea che la retribuzione, o indennità, pertocante alla lavoratrice durante il congedo di cui si tratta, risultano adeguate ove, quanto meno, non siano inferiori alla retribuzione cui avrebbe diritto la lavoratrice stessa, ove interrompesse la sua attività per motivi di salute; 2) il principio di parità di retribuzione tra uomo e donna, di cui all'art. 119 e alla succitata Dir. 15/08/2009, può applicarsi solo a situazioni oggettivamente comparabili, cosa che non ricorre nel caso di specie: riguardo ad esso, sarebbe effettivamente sussistita una discriminazione se i magistrati uomini avessero percepito la citata indennità speciale, prima del 2005, durante periodi di interruzione del lavoro oggettivamente assimilabili alla condizione del magistrato donna in congedo obbligatorio di maternità. Poiché tale situazione, per l'uomo, non è configurabile, non trova applicazione il principio di parità.

Stato della Procedura

Il 14 luglio 2016 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-335/15 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Scheda 2 – Lavoro e politiche sociali**Rinvio pregiudiziale n. C-258/15 - ex art. 267 del TFUE**

"Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali**Violazione**

Alla Corte UE, un giudice spagnolo ha chiesto di interpretare l'art. 2, par. 2, l'art. 4, par. 1 e l'art. 6, par. 1, della Direttiva 2000/78/CE. Questa verte sull'applicazione, al settore del lavoro, del principio della "parità di trattamento": ciò comporta il divieto, in tale ambito, di effettuare discriminazioni, vale a dire di riservare ad una persona, in ragione dei motivi elencati all'art. 1 della stessa Direttiva (tra cui l'età), un trattamento meno favorevole di quello riservato (o che verrebbe riservato) ad un'altra persona che si trovasse in una situazione analoga (art. 2 succitato). Il già menzionato art. 4, invece, introduce una deroga a tale principio, consentendo ai singoli Stati UE di introdurre in campo lavorativo delle disparità di trattamento fondate sui motivi di cui all'art. 1, qualora ricorrano le seguenti condizioni: 1) la "discriminazione" sia imposta dalla natura di una certa attività o dal contesto di quest'ultima; 2) il requisito richiesto sia "essenziale" e "determinante" in relazione alla stessa attività, nonchè funzionale a perseguire, in modo "proporzionato" e quindi non eccedente quanto strettamente necessario, una finalità "legittima". Risponde alla stessa "ratio" il Considerando 18 della medesima Direttiva, il quale consente a diversi corpi, tra cui le Forze di Polizia, onde assicurare l'operatività dei servizi particolari loro richiesti, di reclutare solo persone dotate di determinati requisiti di forza fisica. Il caso: in Spagna, un bando per l'assunzione di nuovo personale nelle forze di polizia non ammetteva la candidatura – come dalla normativa interna - di soggetti che già avessero compiuto i 35 anni. Si chiedeva quindi alla Corte UE se tale discriminazione, inerente all'età, contrastasse con i sopra richiamati articoli della Dir. 2000/78/CE, soprattutto considerando il precedente caso *Vital Perez* (C-416/13): circa lo stesso, la Corte stessa aveva definito incompatibile, con essa Direttiva, la normativa spagnola che richiedeva, per partecipare al reclutamento di nuovi Agenti Municipali, il requisito dell'età massima di 30 anni. Con riferimento al presente caso, la Corte UE ha chiarito: 1) che, come dagli atti di causa, la normativa spagnola richiede, agli agenti di polizia, prestazioni fisiche ben più impegnative di quelle cui sono chiamati gli agenti municipali (questi ultimi attendono alla sorveglianza degli edifici degli enti locali, alla disciplina del traffico e alla segnaletica, i primi garantiscono i cittadini quanto alla loro pubblica sicurezza, alla protezione dei loro beni e all'esercizio dei loro diritti); 2) che, quindi, agli agenti di polizia è richiesto, come requisito "essenziale" e "determinante" per l'esplicazione delle loro funzioni, un elevato livello di forza e destrezza fisiche; 3) che tale requisito è orientato ad una duplice finalità "legittima": A) una è quella di garantire, attraverso il reclutamento di personale "giovane", la maggiore durata dell'operatività del personale di polizia per il futuro (a 56 anni un agente di polizia, in Spagna, viene già assegnato a funzioni più leggere ed esonerato dal lavoro notturno); B) un'altra finalità legittima – atteso che, come risulta da statistiche attendibili, nel 2025, in Spagna, più della metà degli agenti di polizia già esistenti avranno tra i 55 ed i 65 anni – è quella di garantire un'equilibrata composizione e, pertanto, un buon livello di efficienza, delle forze di polizia nel loro complesso.

Stato della Procedura

Il 15 novembre 2016 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-258/15 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

PAGINA BIANCA

Libera circolazione delle merci

RINVII PREGIUDIZIALI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-148/15	Articoli 34 TFUE e 36 TFUE – Libera circolazione delle merci – Normativa nazionale – Medicinali per uso umano soggetti a prescrizione – Vendita da parte delle farmacie – Fissazione di prezzi uniformi – Restrizione quantitativa all'importazione – Misura di effetto equivalente – Giustificazione – Tutela della salute e della vita delle persone	sentenza	No

Scheda 1 – Libera circolazione delle merci**Rinvio pregiudiziale n. C-148/15 - ex art. 267 del TFUE**

"Artt. 34 e 36 TFUE – Libera circolazione delle merci – Normativa nazionale"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico**Violazione**

Alla Corte UE, un giudice tedesco ha chiesto di interpretare gli artt. 34 e 36 del Trattato TFUE. Al riguardo, si premette che, per il principio UE della "libera circolazione delle merci", un prodotto proveniente da uno Stato UE deve poter circolare, nel mercato nazionale degli altri Stati UE, alle stesse condizioni concesse ad un prodotto interno oggettivamente analogo. Pertanto, il succitato art. 34 TFUE vieta, ad ogni Stato UE, di stabilire "restrizioni quantitative" o "misure equivalenti" all'ingresso, nel proprio territorio, di merci di altri Stati dell'Unione. Tuttavia, tali limitazioni sono comunemente ammesse, per l'art. 36 TFUE, quando le stesse siano volte a soddisfare esigenze superiori di carattere generale, fra cui la "salute" delle persone. Il caso: il diritto interno tedesco impone ai farmaci per uso umano, venduti in farmacia su prescrizione medica, prezzi "uniformi", per cui nessuno degli operatori sul mercato nazionale può praticare prezzi più elevati o ridotti di quelli indicati, al riguardo, dalle Autorità. Nonostante l'obbligo di applicare prezzi uniformi sia ugualmente rivolto sia alle farmacie ubicate in Germania, sia a quelle che, site in altri Stati della UE, vendano medicinali sul mercato tedesco via Internet, si è chiesto alla Corte UE se un tale sistema non finisca, di fatto, per penalizzare gli operatori esteri rispetto a quelli domestici. Al riguardo, la Corte UE osserva che le farmacie site in Germania, le cui vendite avvengono a diretto contatto con gli acquirenti, sono più competitive di quelle transfrontaliere attive "on line", in quanto, a differenza di queste, possono soddisfare esigenze "urgenti" di medicinali e offrire prestazioni di migliore qualità, grazie alla consulenza offerta dal personale professionale presente. Il solo modo, per le farmacie estere operanti on line, di ridivenire competitive, sul mercato tedesco, rispetto a quelle "domestiche", sarebbe quello di applicare prezzi di vendita inferiori a quelli praticati dalle farmacie nazionali (il che non è consentito). Detto sistema di prezzi fissi vigente in Germania, quindi - ostacolando l'accesso al mercato tedesco delle imprese transfrontaliere operanti on line, e avvantaggiando notevolmente, per converso, le aziende locali - per la Corte UE contrasta con il predetto art. 34 TFUE, costituendo una "misura equivalente" alle restrizioni quantitative all'importazione. È stato obiettato alla Corte che, se le farmacie transfrontaliere on line potessero applicare prezzi ridotti, sarebbero gli operatori stabiliti sul territorio tedesco a perdere competitività, arrivando a chiudere i loro esercizi soprattutto laddove, in zone rurali poco appetibili, la prospettiva di guadagni adeguati sarebbe l'unica spinta all'apertura di farmacie. Quindi, il sistema in questione garantirebbe l'equilibrata distribuzione di farmacie su tutto il territorio tedesco, assicurando così, ad ogni residente in Germania, il diritto alla "salute". Pertanto, detto sistema verrebbe reso lecito dal succitato art. 36 TFUE. La Corte UE respinge tale posizione, ribadendo che l'applicazione di prezzi ridotti, da parte delle farmacie transfrontaliere operanti on line, servirebbe semplicemente a consentire loro di recuperare lo svantaggio competitivo rispetto alle imprese locali. Pertanto, il sistema di prezzi fissi, di cui si discute, è incompatibile con il diritto UE.

Stato della Procedura

Il 19 ottobre 2016 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale n. 148/15, ex art. 267 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Libera circolazione delle persone

RINVII PREGIUDIZIALI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-228/15	Diritto dei cittadini dell'Unione di circolare e di soggiornare nel territorio dell'Unione europea – Irrilevanza della domanda di pronuncia pregiudiziale ai fini della soluzione del procedimento principale – Irricevibilità manifesta	sentenza	No

Scheda 1 – Libera circolazione delle persone**Rinvio pregiudiziale n. C-228/15** - ex art. 267 del TFUE

"Diritto dei cittadini dell'Unione di circolare e di soggiornare nel territorio dell'Unione europea"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno**Violazione**

Alla Corte UE, il Tribunale di Catania chiede di interpretare la Direttiva 2004/38/CE, che sancisce il diritto dei cittadini di ciascuno degli Stati dell'Unione europea (c.d. "cittadini UE"), nonché dei loro familiari (anche se cittadini di uno Stato extraUE), di circolare e soggiornare liberamente nel territorio di tutti gli Stati UE. L'art. 27, par. 1 e 2, di detta Direttiva, consente alla normativa di un singolo Stato UE di limitare la libertà predetta, quando ciò sia giustificato da motivi di "ordine pubblico, o di "pubblica sicurezza" o di "sanità pubblica". Nell'ordinamento italiano, la Direttiva in questione è stata trasposta con il Decreto Legislativo n. 30/2007, i cui artt. 20 e 21 ammettono che i cittadini UE, nonché i loro familiari, siano allontanati dal territorio italiano qualora ricorrano ragioni di "ordine pubblico" e di "sicurezza pubblica" (art. 20), o quando non sussistano più i requisiti per riconoscere loro un "diritto di soggiorno" (art. 21). Infine, per il co. 4° dello stesso art. 21 nella sua versione originaria, il cittadino UE o i suoi familiari - già destinatari di un provvedimento di allontanamento entro un certo termine, per i motivi di cui agli stessi artt. 20 e 21 - possono essere assoggettati ad una "pena detentiva" da un mese a sei mesi, qualora risultino ancora in Italia dopo la scadenza del termine predetto. Ora, il Prefetto di Catania emanava, nei confronti di una cittadina di altro Stato UE, un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale entro un certo termine, per motivi di sicurezza pubblica. Poiché l'interessata non ottemperava a tale provvedimento, si apriva un procedimento penale nei suoi confronti, per applicarle la pena detentiva di cui al succitato 4° co. dell'art. 21 del D. Lgs. 30/2007. Lo stesso Giudice penale chiedeva, alla Corte UE, se i sopra descritti artt. 20 e 21 di detto Decreto non fossero incompatibili con la già citata Dir. 2004/38/CE, soprattutto ove ammettono la limitazione delle stesse libertà di soggiorno e di circolazione, spettanti ai cittadini UE e ai loro familiari, sino al punto da applicare ai medesimi, in certe circostanze, una pena di natura "detentiva". In proposito, il governo italiano faceva notare come, nel caso di specie, non vigesse più la previsione della pena detentiva, di cui al disposto originario del 4° co. dell'art. 21 del Decreto n. 30/2007: infatti, il successivo D. Lgs. n. 89/2011 ha sostituito tale sanzione con la possibilità, per il reitante al provvedimento di allontanamento, di essere assoggettato ad un ulteriore provvedimento di allontanamento coattivo per "motivi di ordine pubblico", eseguibile immediatamente dal questore. Inoltre, detta modifica risulta applicabile retroattivamente - come è stabilito dall'ordinamento italiano per tutta la normativa penale più favorevole al reo - e quindi anche ai fatti sottoposti al giudice del rinvio. Ne consegue dunque che, non essendo più la normativa nazionale, indicata dal Giudice del rinvio, applicabile al procedimento principale innanzi allo stesso giudice, viene destituita di senso la questione circa la contrarietà o meno, di essa normativa, alla disciplina di cui alla succitata Dir. 2004/38/CE. Pertanto, l'interpretazione di quest'ultima non offre nessun contributo alla risoluzione del giudizio principale di fronte al giudice del rinvio. Ne consegue che il rinvio medesimo risulta "irricevibile".

Stato della Procedura

Il 7 settembre 2016 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale n. 228/15, ex art. 267 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Libera prestazione dei servizi e stabilimento

RINVII PREGIUDIZIALI LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-322/15	Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del Regolamento di procedura della Corte – Mancanza di sufficienti precisazioni concernenti il contesto di fatto e di diritto della controversia nel giudizio principale nonché le ragioni che giustificano la necessità di una risposta alla questione pregiudiziale – Irricevibilità manifesta	sentenza	No
Scheda 2 C-240/15	Reti e servizi di comunicazione elettronica – Direttiva 2002/21/CE – Articolo 3 – Imparzialità e indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione – Direttiva 2002/20/CE – Articolo 12 – Diritti amministrativi – Assoggettamento di un'autorità nazionale di regolamentazione alle disposizioni applicabili in materia di finanza pubblica nonché a talune disposizioni sul contenimento e la razionalizzazione delle spese delle amministrazioni pubbliche	ordinanza	No
Scheda 3 C-449/15	Se i principi della libertà di stabilimento, di non discriminazione e di tutela della concorrenza, di cui agli articoli 49, 56 e 106 del TFUE, ostano ad una normativa nazionale che determina la reiterata proroga del termine di scadenza, di concessione di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale di rilevanza economica, la cui durata viene incrementata per legge per almeno undici anni, così conservando in via esclusiva il diritto allo sfruttamento a fini economici del bene in capo al medesimo concessionario, nonostante l'intervenuta scadenza del termine di efficacia previsto dalla concessione già rilasciatagli, con conseguente preclusione per gli operatori economici interessati di ogni possibilità di ottenere l'assegnazione del bene all'esito di procedure ad evidenza pubblica.	Ordinanza	No

Scheda 1 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvio pregiudiziale n. C- 322/15** - ex art. 267 del TFUE

"Art. 53, par. 2, e art. 94 del Regolamento di procedura della Corte"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

Il TAR per il Lazio chiede alla Corte UE di interpretare l'art. 56 del Trattato TFUE, che, riconoscendo la "libera circolazione dei servizi" per tutta l'area dell'Unione europea, tra l'altro impone a ciascuno Stato della stessa il divieto di applicare, alle imprese prestanti servizi sul suo territorio ma provenienti da altri Stati UE (cioè aventi sede in essi), condizioni di svantaggio rispetto alle imprese aventi sede nel primo Stato (nazionali), eroganti gli stessi servizi. Nel caso di specie, il giudice del rinvio poneva all'attenzione della Corte UE alcune disposizioni nazionali, nonché un atto amministrativo emanato in asserita conformità con le predette. In particolare, si informava la Corte UE che, in Italia, il D. L. n. 63/2012 aveva: 1) esteso l'obbligo di iscriversi, in un apposito Registro (ROC), anche alle imprese concessionarie di pubblicità da diffondere "on line"; 2) inserito l'obbligo di menzionare i ricavi, derivanti da tale pubblicità "on line", nell'ambito dei ricavi complessivi del "sistema integrato delle comunicazioni". Si indicava, inoltre, il fatto che l'Autorità detta AGCOM avesse, sulla base delle predette norme, assunto la delibera n. 397/13/CONS, con cui estendeva anche alle imprese concessionarie di pubblicità operanti su Internet, aventi la sede in altri Stati UE diversi dall'Italia, l'obbligo di redigere una complessa IES (cioè un'Informativa Economica di Sistema). La Corte UE, dunque, interpellata sulla compatibilità, con il succitato art. 56 TFUE, sia della delibera AGCOM suddescritta, sia della normativa nazionale, di cui sopra, sulla cui base sarebbe stata adottata la stessa delibera, ha riscontrato che l'atto di rinvio, come formulato dal giudice nazionale, non rispondeva ai requisiti stabiliti dall'art. 94 del Regolamento di procedura della Corte medesima. Secondo detto articolo, infatti, il medesimo atto di rinvio deve contenere le seguenti indicazioni: 1) un'esposizione dei fatti, posti alla base della lite di fronte allo stesso giudice che ha disposto il rinvio; 2) il contenuto delle norme nazionali applicabili a tali fatti; 3) l'esposizione dei motivi per cui il giudice del rinvio si è interrogato sull'interpretazione di alcune norme UE, nonché del collegamento ravvisato tra queste ultime e le norme nazionali di cui al punto 2 (cioè quelle ritenute applicabili ai fatti succitati). Quanto al caso di specie, la Corte ha ritenuto mancante, nel testo del rinvio presentato dal giudice nazionale, la menzione di cui al predetto punto 2, vale a dire la descrizione degli obblighi (o "contenuti") che le disposizioni nazionali, concernenti la fattispecie, impongono alle imprese venditrici di pubblicità. Infatti, il giudice del rinvio non ha precisato in che cosa consista, specificatamente, l'obbligo di presentare la predetta IES, tacendo sui dati da inserirsi in tale informativa. Di essa, egli dice solo che è molto "complessa". Ora, il difetto di maggiori dettagli sul contenuto di essa IES rende impossibile, alla Corte UE, di verificare se, effettivamente come sostiene il giudice del rinvio, l'obbligo di redigere la medesima impone alle imprese, con sede in altri Stati UE, oneri più penetranti di quelli imposti alle imprese italiane esercenti gli stessi servizi. Pertanto, la Corte UE non dispone di elementi sufficienti per pronunciarsi sul merito giuridico del rinvio posto, il quale risulta, per ciò stesso, "irricevibile".

Stato della Procedura

In data 8 settembre 2016 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 322/15 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari rilevanti per il pubblico bilancio.

Scheda 2 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvio pregiudiziale C-240/15** - ex art. 267 del TFUE

"Reti e servizi di comunicazione elettronica – Direttiva 2002/21/CE – Articolo 3"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

Il Consiglio di Stato (Italia) ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 3 della Direttiva 2002/21/CE, (come modificata dalla Dir.va 2009/140/CE), nonché l'art. 12 della Direttiva 2002/20/CE. Delle due Direttive citate, entrambi concernenti le "reti" e i "servizi" di "comunicazione elettronica", la n. 2002/21/CE impone a ciascuno Stato UE di istituire, con l'ufficio di "regolamentare" il mercato di tali servizi e reti, un'Autorità Nazionale (ANR), dotandola di un'accentuata autonomia organizzativa e giuridica rispetto a tutti gli altri soggetti pubblici, in modo da consentirle di operare in modo imparziale. Il par. 3 del succitato art. 3 di detta Dir. 2002/21/CE stabilisce inoltre, onde vieppiù corroborare l'"autonomia" delle ANR, che le medesime dispongano, fra l'altro, di adeguate "risorse finanziarie". Il successivo par. 3 bis, infine, vieta alle ANR di soggiacere ad istruzioni di altri "organismi", pur ammettendo che le medesime possano, comunque, subire una "supervisione" a norma del "diritto costituzionale nazionale". La succitata Direttiva "autorizzazioni" (n. 2002/20/CE), invece, attribuisce all'ANR il potere di imporre agli operatori, a fronte del rilascio dell'autorizzazione ad esercitare reti o servizi di comunicazione elettronica, di pagare "diritti amministrativi", il cui importo, per l'art. 12 della stessa Direttiva, non può tuttavia eccedere quanto necessario a coprire i soli "costi amministrativi" elencati nello stesso articolo. In Italia, l'art. 1, co. 2°, della Legge n. 196/2009, come integrata da un provvedimento ISTAT, assoggetta tutte le pubbliche Amministrazioni del "settore pubblico allargato", tra cui anche l'ANR, alla normativa nazionale di finanza pubblica. Nell'ambito di questa, l'art. 1, co. 5°, della Legge n. 311/2004, nonché l'art. 22, co. 1°, del D. L. n. 248/2006, hanno imposto un "tetto" insuperabile alle decisioni di spesa delle Amministrazioni predette. Al riguardo, si chiedeva alla Corte UE se la previsione di detto massimale rappresentasse un'interferenza, nell'autonomia dell'ANR, tale da privarla delle "adeguate" "risorse" "finanziarie" necessarie a rendere effettivo l'espletamento delle sue funzioni istituzionali (art. 3, par. 3, sopra). Al riguardo, la Corte ha chiarito che: 1) i limiti di spesa, che la normativa fiscale italiana impone all'ANR, sono legittimati dallo stesso par. 3 dell'art. 3 della Dir. 2002/21/CE, il quale, pur sottolineando l'esigenza che le ANR siano dotate di mezzi finanziari congrui, ammette che le stesse vengano "supervisionate" ai sensi del "diritto costituzionale nazionale"; 2) la previsione di "tetti" normativi alle spese dell'ANR non è idonea a compromettere, in via di principio, l'adeguatezza delle risorse finanziarie (e delle coerenti decisioni di spesa) della stessa Autorità, ai fini dell'esercizio delle sue funzioni. Tuttavia, si potrebbe verificare che, nel singolo caso concreto, l'imposizione di un "plafond" specifico venga effettivamente a privare l'Autorità degli strumenti che le abbisognano per l'espletamento dei suoi compiti: tuttavia, come sottolineato dalla medesima Corte UE, nella fattispecie l'ANR non ha prodotto la dimostrazione che, nell'ipotesi particolare in discussione, la previsione dei massimali di spesa, di cui alla normativa italiana succitata, abbia compromesso l'efficacia dell'azione dell'Autorità stessa nella sua sfera di competenza.

Stato della Procedura

Il 28 luglio 2016 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale n. C- 240/15 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 3 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvio pregiudiziale C-449/15 - ex art. 267 del TFUE**

“Se i principi della libertà di stabilimento, di non discriminazione e di tutela della concorrenza”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

Il Consiglio di Stato (Italia) ha chiesto, alla Corte UE, di: 1) interpretare i principi generali UE relativi alla “libertà di stabilimento delle imprese” (art. 49 TFUE), alla “libera prestazione dei servizi” (art. 56 TFUE) e all’obbligo degli Stati UE di assoggettare alla concorrenza le imprese pubbliche e quelle che gestiscono servizi pubblici generali (art. 106 TFUE); 2) di chiarire se, se con tali principi, contrasti o meno la normativa italiana (art. 1, co. 18, del D. L. n. 194/2009, come modificato dall’art. 34 duodecies del D. L. n. 179/2012) secondo la quale le “concessioni” di beni demaniali a fini turistico/ricreativi, già sussistenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto n. 179/2012 e con termine di scadenza al 31/12/2015, vengono automaticamente prorogate fino al 31/12/2020. Il 22 settembre 2016, il Consiglio di Stato - dopo che la Corte UE gli aveva inviato, a chiarimento delle questioni predette, la sentenza emessa sui rinvii pregiudiziali n.ri C-458/14 e C-67/15 – decideva di ritirare il proprio rinvio. Con la sentenza in questione, la Corte UE aveva considerato il disposto dell’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE, che disciplina i casi in cui la normativa interna di uno Stato UE ammette l’esercizio di certe attività solo sulla base di apposite “autorizzazioni”, rilasciate dall’Autorità pubblica: al riguardo, tale art. 12 stabilisce che l’Amministrazione non può individuare arbitrariamente il titolare di tali “autorizzazioni”, ma deve selezionarlo tramite procedure concorsuali, in quanto risulti, nel contesto di queste ultime, come il candidato oggettivamente più idoneo, previa comparazione con altri, all’esercizio delle attività in questione. Detto art. 12, poi, stabilisce che, ove il termine di durata di tali “autorizzazioni” venga in scadenza, esse non possano essere rinnovate automaticamente in favore del preesistente affidatario. Questi, infatti, potrebbe non essere più, per varie circostanze, quello più competente ad esercitare l’attività “autorizzata”, con il che si rende necessario selezionare, con un nuovo concorso, l’affidatario subentrante. Sono, invece, soggetti alla disciplina di un’altra Direttiva, precisamente la n. 2014/23/UE, i “servizi” il cui esercizio è consentito solo ad operatori cui la pubblica Autorità abbia rilasciato delle “concessioni” di beni pubblici o di attività di interesse generale. Per le medesime esigenze, sopra considerate in riferimento alle attività autorizzate, così anche le “concessioni” possono essere rilasciate solo a soggetti individuati mediante procedure concorsuali e, parimenti, non possono essere rinnovate automaticamente: il rinnovo automatico in favore del concessionario preesistente, senza l’espletamento di una nuova procedura di gara, sarebbe incompatibile con il principio della libera concorrenza sotteso agli artt. 49, 56 e 106 del Trattato TFUE. Con la sentenza di cui si tratta, pertanto, la Corte UE ha chiarito che la decisione pubblica di consentire, a determinati soggetti, l’esercizio dell’attività turistico-ricreativa su beni demaniali (di cui al succitato art. 1, co. 18, del D. L. n. 194/2009), non può essere oggetto di proroga automatica, sia che il giudice del rinvio qualifichi l’attività stessa come oggetto di “autorizzazione”, sia che preferisca etichettarla come esercizio di un “servizio” in base ad apposita “concessione”.

Stato della Procedura

Il 13/10/2016 la Corte UE ha, con ordinanza, cancellato il rinvio C-449/15 dal ruolo (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Proprietà intellettuale

RINVII PREGIUDIZIALI PROPRIETA' INTELLETTUALE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 110/15	Ravvicinamento delle legislazioni – Proprietà intellettuale – Diritto d'autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Diritto esclusivo di riproduzione – Eccezioni e limitazioni – Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) – Eccezione per copia privata – Equo compenso – Conclusione di accordi di diritto privato per determinare i criteri di esenzione dal prelievo dell'equo compenso – Possibilità di richiedere il rimborso del compenso riservata esclusivamente all'utente finale	sentenza	Sì
Scheda 2 C- 301/15	Proprietà intellettuale e industriale – Direttiva 2001/29/CE – Diritto d'autore e diritti connessi – Articoli 2 e 3 – Diritti di riproduzione e di comunicazione al pubblico – Portata – Libri “non disponibili” che non sono o non sono più oggetto di pubblicazione – Normativa nazionale che conferisce a una società di gestione collettiva l'esercizio dei diritti di sfruttamento digitale a scopo commerciale dei libri non disponibili – Presunzione legale di accordo degli autori – Assenza di un meccanismo che garantisca l'informazione effettiva e individuale degli autori	sentenza	No
Scheda 3 C- 174/15	Diritto d'autore e diritti connessi – Diritto di noleggio e di prestito di opere tutelate – Direttiva 2006/115/CE – Articolo 1, paragrafo 1 – Prestito delle copie di opere – Articolo 2, paragrafo 1 – Prestito – Prestito della copia di un libro in formato digitale – Biblioteche pubbliche	sentenza	No
Scheda 4 C- 166/15	Proprietà intellettuale – Diritto d'autore e diritti connessi – Direttiva 91/250/CEE – Art. 4, lettere a) e c) – Art. 5, par.fi 1 e 2 – Direttiva 2009/24/CE – Art. 4, par.fi 1 e 2 – Art. 5, par.fi 1 e 2 – Tutela giuridica dei programmi per elaboratore – Vendita d'occasione di copie di programmi per elaboratore munite di licenza su supporti fisici non originali – Esaurimento del diritto di distribuzione – Diritto esclusivo di riproduzione	sentenza	No

Scheda 1 – Proprietà intellettuale**Rinvio pregiudiziale n. C-110/15** - ex art. 267 del TFUE

"Ravvicinamento delle legislazioni – Proprietà intellettuale – Diritto d'autore e diritti connessi"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

Il Consiglio di Stato (Italia) chiede alla Corte UE di interpretare l'art. 5, par. 2, lett. b), della Direttiva 2001/29/CE sul "diritto di autore". Normalmente, senza il consenso del titolare di tale diritto, nessuno può riprodurre l'opera dell'ingegno cui inerisce il diritto stesso. Tuttavia, l'art. 5, par. 2, lett. b), della già citata Dir. 2001/29/CE, consente di riprodurre l'opera dell'ingegno, pur in assenza del consenso predetto, alla "persona fisica" che agisca per un "uso privato" e per fini "non commerciali", sempre che la stessa persona corrisponda, al titolare medesimo del diritto di autore, un "equo compenso". Ora, la giurisprudenza UE ha precisato che - pur dovendo gravare l'"equo compenso", a rigore giuridico, sulle stesse persone fisiche che eseguono la riproduzione "per copia privata" - la rilevante difficoltà pratica di individuare tali soggetti autorizzerebbe i singoli Stati UE a porre l'obbligo in capo ai venditori degli stessi strumenti di riproduzione, come coloro che hanno reso possibile, alle suddette persone private, di replicare l'opera (tanto più che i venditori dei mezzi in questione possono "scaricare" la somma, di cui si tratta, sugli stessi utenti finali dei supporti venduti, aumentandone il prezzo in misura corrispondente). Ora, quando il soggetto che riproduce l'opera non presenta i requisiti di cui al predetto art. 5, par. 2, lett. b), cioè non è una persona fisica che operi per un uso privato, vengono meno i presupposti della disciplina in oggetto, per cui non si applica il meccanismo dell'obbligo del pagamento dell'"equo indennizzo" (ciò significa che il titolare del diritto di autore, quando la riproduzione avvenga senza il suo consenso, deve essere tutelato con mezzi giuridici diversi da quello del diritto alla corresponsione dell'"equo indennizzo"). Ad esempio, l'"equo indennizzo" non è dovuto quando i supporti di riproduzione dell'opera siano acquistati non per un uso privato, ma da imprese che se ne servono per fini commerciali. In Italia, gli artt. 71 sexies, septies ed octies del D. Lgs. 2003/68, obbligano i venditori dei supporti di riproduzione a versare un "equo indennizzo" alla SIAE, che lo riversa ai titolari del diritto di autore, trattenendone una piccola parte. Decreti del MIBAC hanno poi stabilito che gli utenti finali dei mezzi di riproduzione, sui quali utenti i venditori dei mezzi stessi hanno scaricato l'indennizzo, vengano rimborsati del medesimo ove esistano, in tal senso, degli "accordi" fra la SIAE e i suddetti venditori. La Corte UE ha ritenuto tale normativa nazionale contraria al disposto del predetto art. 5, par. 2, lett. b), della Dir. 2001/29/CE, come interpretato dalla giurisprudenza UE stessa. Infatti, laddove esso articolo esclude l'obbligo al pagamento dell'equo indennizzo a carico dell'acquirente del mezzo di riproduzione, quando questi sia un'impresa che opera per fini commerciali (prescrivendone il rimborso se la somma è stata comunque prelevata), la legislazione italiana ammette tale rimborso solo qualora i venditori dei supporti di riproduzione, che li abbiano ceduti agli utenti finali, abbiano stipulato appositi accordi con la SIAE.

Stato della Procedura

Il 22 settembre 2016 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale n. C- 110/15 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza sancisce l'onere finanziario, per la SIAE, di rimborsare l'"equo compenso", agli acquirenti dei "mezzi di riproduzione", tutte le volte che essi non siano persone fisiche operanti per un uso privato, anche se i loro danti causa non abbiano stipulato un "accordo" con la SIAE al riguardo.

Scheda 2 – Proprietà intellettuale**Rinvio pregiudiziale n. C-301/15 - ex art. 267 del TFUE****“Proprietà intellettuale e industriale – Direttiva 2001/29/CE – Diritto d’autore e diritti connessi”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

Un giudice francese chiede alla Corte UE di interpretare gli artt. 2 e 5 della Direttiva 2001/29/CE. Il predetto artt. 2 contiene la regola per cui, in linea di principio, il potere di autorizzare la “riproduzione”, in qualsiasi forma, di opere artistiche e letterarie, compete “esclusivamente” al titolare del “diritto di autore” sulle opere stesse. Tuttavia, il succitato art. 5 consente, ai legislatori nazionali dei singoli Stati della UE, di prevedere che, nelle circostanze indicate dallo stesso articolo, e solo in presenza di esse, la riproduzione dell’opera letteraria o artistica venga eseguita, da terzi, senza il consenso del titolare o dei titolari del “diritto di autore”. Ora: la legislazione francese definisce come “libri non disponibili” quelli pubblicati in Francia sino all’1/01/2001, i quali nè costituiscano più oggetto di sfruttamento commerciale (cioè non siano più editi da un editore), nè risultino più pubblicati, anche per fini non commerciali, in forma cartacea o in forma digitale. Detti “libri non disponibili”, censiti in apposite banche dati, possono essere riprodotti in forma esclusivamente digitale da terzi che siano stati autorizzati, all’uopo, da apposite “società” di gestione cui paghino un compenso. Tuttavia, è consentito all’“autore” di detti libri, quale titolare del “diritto di autore” sui medesimi, di: 1) opporsi al rilascio di tali autorizzazioni entro il termine tassativo di mesi 6 dall’iscrizione del libro stesso nella banca dati predetta; 2) “revocare” senza limiti di tempo il potere autorizzatorio delle società di cui sopra, sempre, tuttavia, ove a tale revoca consenta l’“editore” che risulti titolare del diritto di riprodurre in forma cartacea l’opera stessa (salve eccezioni). Circa tale normativa la Corte UE ha chiarito quanto segue: a) che essa – ove esclude il titolare del diritto di autore dalla facoltà di opporsi alla riproduzione digitale dell’opera oggetto di tale diritto, ove non l’abbia fatto entro 6 mesi dall’iscrizione di tale opera nella predetta banca dati - introduce una limitazione, all’esclusività dello stesso diritto di autore, che non rientra in nessuna delle restrizioni consentite dal succitato art. 5 della Dir. 2001/29/CE; b) che dal già citato art. 2 della Dir. 2001/29/CE si desume che ai terzi è consentita comunque la riproduzione di un’opera, protetta da un diritto di autore, se il titolare di quest’ultimo presta, al riguardo, il suo consenso, il quale può anche essere implicito. Tuttavia, tale consenso implicito non potrebbe essere ravvisato, nel caso di specie, nell’omessa opposizione, da parte del titolare del diritto di autore, entro i 6 mesi predetti, all’autorizzazione alla riproduzione digitale dell’opera: il consenso implicito di un soggetto, infatti, è ravvisabile solo quando questi sia stato messo in condizioni, preventivamente, di conoscere l’esistenza della situazione rispetto alla quale avrebbe potuto acconsentire o dissentire, cioè quando sussista una previa informazione che, nel caso concreto, non esiste. Quanto al fatto che il potere del titolare del diritto di autore, circa la revoca dell’autorizzazione alla riproduzione digitale dell’opera, sia subordinato al consenso dell’editore cui spetta di editare l’opera in cartaceo, la Corte ha chiarito che la stessa subordinazione, quale ennesima “limitazione” all’esclusività del diritto di autore, è incompatibile con l’art. 2 della Dir. 2001/29/CE.

Stato della Procedura

Il 22 settembre 2016 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale n. C- 301/15 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

Scheda 3 – Proprietà intellettuale**Rinvio pregiudiziale n. C-174/15 - ex art. 267 del TFUE****“Diritto d'autore e diritti connessi – Diritto di noleggio e di prestito di opere tutelate”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

Un giudice dei Paesi Bassi chiede alla Corte UE di interpretare l'art. 4 della Direttiva 2001/29/CE sul “diritto d'autore”, e gli artt. 1, 2 e 6 della Direttiva 2006/115/CE sul noleggio e sul prestito di opere coperte dallo stesso diritto. I titolari del diritto di autore (gli autori stessi, in primo luogo), per il predetto art. 4 detengono il potere esclusivo di autorizzare, o vietare, la distribuzione al pubblico delle opere cui tale diritto attiene, salvo che l'opera risulti già distribuita, nella UE stessa, attraverso un primo atto di distribuzione realizzato proprio dal titolare stesso del diritto di autore, o consentito dal medesimo. Gli artt. 1 e 2 della già menzionata Dir. 2006/115/CE, d'altra parte, attribuiscono ai titolari del diritto d'autore anche il diritto esclusivo, in relazione all'opera in considerazione, di autorizzarne o vietarne il “nolo” e il “prestito”. L'art. 6 della stessa Direttiva, tuttavia, pone un'eccezione a tale “esclusività”, laddove, al fine di facilitare la diffusione dell'informazione, ammette che il prestito delle opere predette (in originale o in copia), da parte di pubbliche Autorità, possa prescindere dal consenso del titolare del diritto d'autore ad esse relativo. Nel caso di specie, veniva considerata la fattispecie del prestito “digitale” di libri “elettronici”, realizzato come segue: caricata, sul server di una biblioteca pubblica, una copia in formato digitale (riproduzione A), si consente ad un utente di riprodurre la stessa scaricandola sul proprio computer (riproduzione B). Per un periodo limitato di tempo (corrispondente alla durata del “prestito”), la riproduzione A non è scaricabile sul computer di altri utenti, divenendolo nuovamente quando, scaduto il periodo suddetto, la riproduzione B non è più, automaticamente, utilizzabile dal primo destinatario del prestito. Al riguardo, la normativa dei Paesi Bassi prevede che detto “prestito digitale” di un libro, da parte delle biblioteche, avvenga senza il previo consenso del titolare del diritto di autore sull'opera prestata, da cui è stata tratta la copia digitale, solo quando una copia del libro stesso sia stata diffusa, nell'Unione europea, con un primo atto di distribuzione (vendita o altro trasferimento della proprietà) realizzato dal medesimo titolare del diritto di autore o, in ogni caso, con il suo consenso. Al riguardo, la Corte UE ha chiarito che: 1) il prestito di una copia di un libro in formato digitale, nelle forme di cui sopra, rientra nella nozione generale di “prestito”; 2) una normativa nazionale la quale preveda che il prestito digitale di un libro effettuato da una biblioteca pubblica (e quindi da un'Autorità pubblica) possa prescindere dal consenso del titolare del diritto di autore non nella generalità dei casi, ma solo quando quest'ultimo soggetto non abbia comunque consentito ad un primo atto di distribuzione dell'opera medesima nella UE, costituisce una modifica della disciplina di cui al predetto art. 6 della Dir. 2006/115/CE; 3) tale modifica, tuttavia - in quanto esprime la scelta, del legislatore interno di uno Stato UE, di tutelare il diritto di autore più robustamente di quanto stabilito dallo stesso legislatore UE nell'art. 6 di detta Dir. 2006/115/CE - è compatibile con gli scopi generali sottesi alla Dir. 2001/29/CE sul diritto di autore, la quale ha indicato, per lo stesso diritto, l'obiettivo di un “alto” livello di tutela in generale.

Stato della Procedura

Il 10 novembre 2016 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale n. C- 174/15 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza